



Decreto Dirigenziale n. 142 del 19/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 DEL 15/03/2010 PER INOTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI. DITTA CASEIFICIO SAN PIETRO, P.IVA 02674730615, CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA NEL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE), VIA S.S. CASILINA KM 151, LEGALMENTE RAPPRESENTATA DAL SIG. TUMMOLO LEONARDO.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 269, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., così recita "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- con D.P.R. n. 59/2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 il 29 maggio 2013, è stata approvata la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), modificando e integrando le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la cui Autorità competente è l'Ente Provincia, fatti salvi i procedimenti già autorizzati dall'Ente Regione;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 7660 del 18/11/99 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 522 del 27/01/2000, nonché con Decreti Dirigenziali (D.D.) n. 973 del 12/05/2003 e n. 147 del 18/05/2006, la ditta Caseificio San Pietro, P.IVA 02674730615, con stabilimento sito nel Comune di San Pietro Infine (CE) alla S.S. Casilina km 151, legalmente rappresentata dal sig. Tummolo Leonardo, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per l'attività di "Trasformazione lattiero casearia con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/g";
- con Decreto Dirigenziale n. 95 del 15/03/2010 del Settore TAP Ecologia di Caserta, pubblicato sul BURC n. 24 del 29/03/2010, la ditta Caseificio San Pietro di Tummolo Leonardo è stata autorizzata alla continuazione delle emissioni in atmosfera per la succitata attività, ai sensi dell'art. 269, comma 2, ascrivibile tra quelle in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, con validità di 15 anni, in conformità alla Conferenza di Servizi del 05/03/2010;
- la sig.ra Tummolo Liliana Maria, nata a Capua (CE) il 19/09/1989, con istanza, acquisita al prot. n. 0527185 del 29/07/2014, ha chiesto la voltura del D.D. n. 95 del 15/03/2010, a seguito di "affitto di azienda", dalla società in accomandita semplice "Caseificio San Pietro s.a.s. di Tummolo Leonardo & C." alla società a responsabilità semplificata "Caseificio San Pietro S.r.l.s.", allegando, tra l'altro, copia del documento di riconoscimento e quello del sig. Tummolo Leonardo.

Considerato che:

- il precitato D.D. n. 95/2010 è stato rilasciato in favore della ditta Caseificio San Pietro, legalmente rappresentata dal sig. Tummolo Leonardo e agli atti d'Ufficio non è stata presentata alcuna istanza di voltura in favore del "Caseificio San Pietro s.a.s. di Tummolo Leonardo & C.", la scrivente UOD con nota, prot. n. 0582203 del 03/09/2014, ha chiesto alla sig.ra Tummolo Liliana Maria chiarimenti in merito alla richiesta di voltura del D.D. n. 95/2010, atteso che il "Caseificio San Pietro s.a.s. di Tummolo Leonardo & C." non è stato autorizzato dalla scrivente Autorità competente;
- che la predetta nota è stata riscontrata dal sig. Tummolo Leonardo con nota, acquisita al protocollo regionale n. 0671132 del 09/10/2014, rappresentando che "in occasione del rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione, per mero errore materiale, ha omesso di precisare che gli stessi andavano effettuati a nome della società Caseificio San Pietro Sas di Tummolo Leonardo & C, considerato che la ditta individuale intestataria dell'autorizzazione nel frattempo era stata conferita, con atto costitutivo di società in accomandita semplice, redatto dal Notaio, dott. Antonio Decimo, Rep. n. 4458 Racc. n. 464, registrato in Caserta il 09/06/2000, nell'indicata società che, dal 30/05/2000, ha proseguito l'attività nella stessa sede";
- nella medesima nota il sig. Tummolo Leonardo ha precisato che, a seguito della cessione in affitto dell'azienda alla società Caseificio San Pietro srls, amministratrice Tummolo Liliana Maria, la società affittuaria ha presentato istanza di voltura del provvedimento autorizzativo.

Preso atto che:

- la precitata ditta Caseificio San Pietro di Tummolo Leonardo per non aver comunicato per un periodo di anni 14, ovvero dal 26/06/2000 al 03/07/2014, il cambio della ragione sociale, è stata sottoposta ad atto di diffida, prot. n. 0739297 del 04/11/2014, trasmessa anche agli Enti di riferimento (Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE) - ARPAC di Caserta - Comune di San Pietro Infine (CE) - Provincia di Caserta e ASL CE UOPC di Mignano Montelungo (CE), con il quale la ditta è stata invitata a sospendere *ad horas* l'attività priva di autorizzazione e, nel contempo, è stata avvertita dell'avvio del procedimento di revoca del D.D. n. 95 del 15/03/2010, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L. 241/90, essendo decaduti i presupposti dell'autorizzazione, nonché i presupposti per la voltura dell'autorizzazione;
- la ditta nei termini prescritti non ha presentato ulteriori chiarimenti e osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Ravvisata la necessità di dover procedere alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 95 del 15/03/2010, rilasciato alla ditta Caseificio San Pietro, P.IVA 02674730615, legalmente rappresentata dal sig. Tummolo Leonardo, con sede legale e produttiva nel Comune di San Pietro Infine (CE) alla S.S. Casilina km 151, per la mancata ottemperanza al rispetto degli obblighi derivanti dai provvedimenti autorizzativi, nonché dalle prescrizioni di cui al punto 2 lettera f) del D.D. n. 95/2010 che così recita:

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

f) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale".

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 241/90 s.m.i.;
- la L.R. n. 10/1998;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012, modificato dalla DGR n. 528 del 4/10/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A", pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013.

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di **revocare** il Decreto Dirigenziale n. 95 del 15/03/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pubblicato sul BURC n. 24 del 29/03/2010, rilasciato ai sensi dell'art. 269, comma 2, ascrivibile tra quelle in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alla ditta Caseificio San Pietro, P. IVA 02674730615, legalmente rappresentata dal sig. Tummolo Leonardo, con sede legale e produttiva nel Comune di San Pietro Infine (CE) alla S.S. Casilina km 151, per la mancata ottemperanza al rispetto degli obblighi derivanti dai provvedimenti autorizzativi, nonché delle prescrizioni di cui al punto 2 lettera f) del D.D. n. 95/2010 che così recita:
f) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale”;
2. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Caseificio San Pietro;
3. di **inviare** per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di San Pietro Infine (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta Ambito 03 Distretto 14 di Mignano Montelungo (CE), all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;
4. di **trasmettere** copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, per opportuna conoscenza;
5. di **inoltrare** copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla di notifica dell'atto medesimo.

dr.ssa Norma Naim